

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

70.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAVIO TANZILLI

INDICE

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	2
Audizione del professor Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzio- nale:	
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	2, 10, 11
Carli Carlo (DS-U)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
Guerzoni Luciano (DS-U)	8, 9
Vassalli Giuliano, <i>Presidente emerito della Corte costituzionale</i> .	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del professor Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale, sulle tematiche oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Invito il professor Vassalli a riportare quanto di propria conoscenza in merito a tali tematiche, ringraziandolo sin d'ora per il contributo che vorrà dare ai lavori della Commissione.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Non ho niente da riferire che derivi da una mia

conoscenza diretta, tranne che una volta ebbi un incontro con il procuratore generale militare, dottor Scandurra.

Non ho niente da riferire, perché quel che so l'ho appreso dai giornali, molto dettagliati qualche volta, e dalla lettura del libro di Giustolisi *L'armadio della vergogna*. Inoltre, mi riprometto di completare le mie cognizioni attraverso la lettura del libro *Stragi nascoste*, del professor Franzinelli; l'ho conosciuto per altre ragioni e mi ha detto di volermene inviare una copia.

Attendo, quindi, che mi si rivolga qualche domanda, per riferire, se posso, qualche notizia utile.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

CARLO CARLI. La ringrazio, presidente Vassalli, per la disponibilità nell'offrire il suo contributo alla Commissione d'inchiesta sull'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

Il nostro intendimento è quello di andare alla ricerca delle cause di tale occultamento. È indubbio, infatti, che i fascicoli sono stati occultati. Questo è un dato certo, in quanto i processi si stanno celebrando ora. Lei avrà avuto notizia dei processi recenti, relativi ai fatti di Sant'Anna di Stazzema; è di qualche giorno fa, inoltre, la notizia del ribaltamento, da parte della Corte di cassazione militare, di una sentenza di primo grado del tribunale militare di La Spezia relativa alla strage di Farneta (Lucca), dove furono uccisi, tra gli altri, anche dei frati.

Oggi, purtroppo solo oggi, si celebrano questi processi. A nostro parere, questa non è una giustizia mancata, ma negata. È evidente — ci sono dati che lo documen-

tano — che c'è stata una volontà precisa di non arrivare a celebrare questi processi.

Consultando alcuni documenti abbiamo constatato che anche lei, uno dei più prestigiosi giuristi del nostro paese — mi permetto di dire che è un orgoglio per l'Italia avere un giurista come lei —, ha formulato commenti e valutazioni a proposito di sentenze emesse, ad esempio, dal tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Mi accingo, dunque, a dare lettura di una sua nota relativa a una sentenza del 1946. Sono passati molti anni, dunque capisco che non è facile immedesimarsi e ritornare all'epoca dei fatti, ma è indubbio che, nella sua veste di giurista, lei ha fornito al nostro paese indicazioni importanti e scritto testi fondamentali.

La nota si riferisce ad una sentenza del tribunale territoriale di guerra di Roma dell'11 ottobre 1946. Si parla di crimini di guerra, di fatti commessi da persona al seguito delle Forze armate nemiche in Italia, un cittadino tedesco, direttore della Reichsbank, imputato di atti contro le leggi e gli usi di guerra, fondamento della giurisdizione italiana.

In tale nota lei sostiene la competenza dell'autorità di giustizia militare italiana a mettere sotto processo, in questo caso, un militare tedesco.

Il professor Vassalli scrive nella nota citata: «La sentenza, che qui sopra è riportata, non merita di essere ricordata e annotata se non a titolo di curiosità, trattandosi del provvedimento con il quale venne definito il primo processo in cui un giudice italiano si è trovato investito della competenza per imputazioni di delitti contro le leggi e gli usi di guerra a carico di appartenenti alle Forze armate tedesche. Ed infatti questo episodio, la prima volta in cui le autorità alleate in Italia si degnarono di abbandonare alla giurisdizione penale militare italiana dei tedeschi imputati di crimini di guerra, ebbe a verificarsi nei confronti di un modesto, e probabilmente onesto, funzionario di banca».

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Onorevole

presidente, onorevole Carli, più che commentare mi riferisco a norme specifiche del codice penale militare italiano di guerra che, sebbene varato nel 1941 — è ancora teoricamente in vigore, per la gran parte —, in piena guerra, mentre l'Italia era dalla parte dell'Asse, fu una delle basi della repressione dei crimini nazifascisti.

Gli articoli del codice penale militare di guerra italiano che mi vengono in mente — non vorrei sbagliare — sono il 13 e il 232, che fanno rientrare nella giurisdizione penale militare italiana i delitti commessi dai militari nemici, facendo uso degli stessi identici titoli di reato e delle stesse pene previste nel nostro codice penale militare. In particolare, l'articolo del codice penale militare di guerra che viene sempre preso in considerazione è il 185, che riguarda la violenza di militari italiani e che, secondo l'articolo 13, si applica anche ai militari di guerra nemici.

Il più noto dei processi relativi a crimini commessi dai militari tedeschi in Italia durante il regime di occupazione, quando l'Italia era in guerra anche formalmente contro la Germania, fin dal 13 ottobre 1943, fu quello delle Fosse Ardeatine, che si svolse davanti al tribunale militare di guerra italiano, presieduto dal generale Euclide Fantoni, sulla base degli articoli 185 e 13 del codice penale militare di guerra (violenza di militari nemici su civili o militari italiani).

CARLO CARLI. L'Italia, quindi, aveva pieno titolo a punire i criminali di guerra. Direi che aveva l'obbligo ...

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Sì, senz'altro, secondo la propria legge nazionale. Può sempre darsi, tuttavia, nel corso delle guerre e delle occupazioni a vario titolo, come fu quella alleata, che la potenza che prevale in quel momento, sulla base delle leggi di guerra, privi della loro giurisdizione i tribunali dello Stato che sta occupando o che ha già occupato. Questa giurisdizione, però, è originaria, permanente e, salvo esplicite privazioni compiute da autorità occupanti, deve poter essere

esercitata. Così, del resto, è accaduto numerose volte. Alcune centinaia di processi, o perlomeno di istruttorie, sono state portate avanti.

Confermo che è una potestà originaria dello Stato italiano.

CARLO CARLI. Molti anni fa, su questo argomento ha scritto il libro *La potestà punitiva*.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Onorevole Carli, in quel caso si tratta di un'opera puramente dogmatica, di impianto teorico, e in notevole misura superata. Si riferiva, infatti, soprattutto all'ordinamento giudiziario del 1941, che fu notevolmente modificato nel 1946, scritto in periodo monarchico, quando la grazia spettava al re. Comunque, si trattava di un'opera di carattere generale.

CARLO CARLI. Ha scritto moltissime cose...

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Tante, sì.

CARLO CARLI. Ne cito alcune che può essere utile ricordare oggi. Ad esempio, *La collaborazione con il tedesco invasore nella giurisprudenza della Corte di cassazione*.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Quello scritto è stato riportato anche in volume, ma oggi è introvabile (tra l'altro, ho dovuto prestare l'unica copia che possiedo). Originariamente fu pubblicato in articoli su *La giustizia penale*, poi fu raggruppato in un volume, insieme ad altri scritti del compianto professor Sabatini (morto nel 1976) che trattavano della parte processuale — per quanto mi riguarda, mi occupavo solo del diritto sostanziale — e anche dell'ammnistia del 22 giugno 1946, la cosiddetta amnistia Togliatti. Pertanto, questi scritti furono raggruppati sotto il titolo *Il collaborazionismo e l'ammnistia po-*

litica, ma la parte di mia competenza era solamente quella relativa al collaborazionismo.

Quello scritto, però, non ha molto a che vedere con la materia dei militari stranieri. Certo, esiste qualche punto di contatto, ma l'esame era dedicato al collaborazionismo italiano e ai processi per collaborazionismo celebrati in Italia, quindi a carico di italiani.

Un problema marginale si presentava solo per gli altoatesini. Infatti, scrissi anche un articolo sugli altoatesini naturalizzati tedeschi e sulla questione se fossero soggetti o meno alla nostra giurisdizione.

CARLO CARLI. Sempre a proposito dei processi ai criminali di guerra italiani, lei parla anche dei crimini compiuti dai militari italiani nelle terre occupate.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Certo, sebbene non ricordi con esattezza cosa abbia scritto (non posso ricordare tutto), so che i militari italiani hanno beneficiato larghissimamente della protezione alleata. Nel dopoguerra, l'Italia era l'unico Stato, che aveva fatto parte dell'Asse, a cui appartenevano militari incriminati per delitti — ad esempio, imputati in relazione alla loro permanenza in Jugoslavia o in Grecia — che furono esentati da ogni processo. Tranne rarissimi casi, in Jugoslavia o in Grecia, nei quali si è riusciti ad individuare i colpevoli, gli italiani furono l'unico popolo esente da questi processi, di fatto, per una protezione alleata che impedì che questi processi si celebrassero. Questa è una pagina molto importante di quella guerra.

Certamente l'Italia ha subito territorialmente dei gravi danni e delle gravi persecuzioni nei confronti delle sue popolazioni, a causa della sconfitta militare, nonostante sia stata poi dalla parte degli alleati — basti pensare alla privazione delle terre nell'est d'Italia, al trattamento degli italiani che si trovavano in Istria (chiamiamola adesso Croazia o Slovenia) —, ma i suoi militari hanno goduto di un'immunità assoluta.

CARLO CARLI. Immunità agli italiani e impunità ai nazisti. C'è una certa connessione.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. È così. Queste sono vicende della storia.

CARLO CARLI. Recentemente lei ha scritto un altro testo importante intitolato *Formula di Radbruch e diritto penale*.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Anche questo è un testo che tocca solo di striscio la materia oggetto dell'indagine. Peraltro, la questione dell'armadio della vergogna è citata in una nota. La formula di Radbruch, come sapete, è quella dell'intollerabilità. Si tratta, dunque, di una materia di diritto naturale applicato al diritto penale. Il sottotitolo reca *La punizione dei delitti di Stato nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*. Naturalmente, la parte più attuale è quella in cui ho svolto un'analisi di tutti i processi celebrati per gli omicidi commessi al confine intertedesco (quello del muro di Berlino) e della giurisprudenza tedesca in materia.

Mi sono anche occupato della giurisprudenza tedesca riguardo alla repressione dei crimini nazisti, che si determinò — dopo il 1949, quando la Germania riacquistò la propria sovranità — in alcuni tribunali dove si celebrarono questi processi e della Corte di cassazione, che dovette giudicarne la validità sotto vari profili. È una giurisprudenza molto interessante, contrastata nel suo interno, da una parte dallo spirito nazionalistico di protezione dei propri concittadini, qualunque cosa avessero fatto, dall'altra dal diritto naturale, che premeva attraverso la formula di Radbruch, e via discorrendo.

Apro una breve parentesi per riferire una circostanza che pochi conoscono fuori dalla Germania. Ci fu un periodo in cui la Corte di cassazione tedesca — parliamo degli anni cinquanta e sessanta — era presieduta dal magistrato Weinkauff, che era un sostenitore del diritto naturale in

assoluto e riteneva che non si dovesse applicare il diritto positivo tedesco, ma il diritto naturale, il diritto di giustizia. Tale indirizzo decadde, ma si tratta di un episodio che rivela il dibattito approfondito che si tenne nella Germania occidentale su queste materie.

CARLO CARLI. Nel libro, tra l'altro, lei scrive che si sarebbero dovuti perseguire sia i crimini commessi da militari italiani tra il giugno del 1940 e il luglio del 1943 nei territori occupati dall'Italia sia i crimini di guerra o contro l'umanità commessi da militari tedeschi contro militari o civili italiani, o su soggetti terzi. Lei scrive: « Ma è noto come le cose si svolsero. Non si ebbero davanti a tribunali italiani procedimenti instaurati per crimini di guerra attribuiti a militari italiani e vi furono solo raramente casi di processi instaurati contro militari tedeschi in Italia per crimini di guerra o delitti consimili ». È quello che ha già riferito prima, con altre parole.

Vorrei sottoporre alla sua valutazione la decisione assunta dal procuratore militare Santacroce il 14 gennaio 1960 — ne avrà avuto notizia — di apporre su questi fascicoli una nota di archiviazione provvisoria.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. L'ho letto sui giornali.

CARLO CARLI. Al riguardo ci sono stati diversi pronunciamenti. Il Consiglio della magistratura militare, dal 1996 al 1999, attraverso una commissione interna, è giunto alla conclusione che si è trattato di una decisione illegale. In seguito, i magistrati militari hanno chiesto scusa, anche pubblicamente, per questa abnormità giuridica contenuta nella decisione del procuratore militare Santacroce.

Qual è la sua opinione su questo atto?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. È proprio la nota che ho letto sui giornali. Non esiste nel nostro ordinamento la provvisoria archiviazione in senso formale.

L'archiviazione è archiviazione, senza altri aggettivi. Dovrebbe parlarsi, semmai, di sospensione dell'attività istruttoria per l'acquisizione di nuovi elementi.

CARLO CARLI. Chi dovrebbe assumere, eventualmente, la decisione di cui lei parla? Il procuratore generale militare non aveva titolo per farlo.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Certamente, sotto questo profilo non aveva titolo.

CARLO CARLI. Questo è il dato.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Certamente per legge non l'aveva, nel modo più assoluto.

CARLO CARLI. Quindi, la decisione è illegale.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. La titolarità era delle singole procure militari, su questo non c'è dubbio. Tuttavia, mi pare d'aver letto che, con un provvedimento del Governo Parri della fine del 1945, la Presidenza del Consiglio dei ministri italiana ebbe a concentrare — ma per uno smistamento successivo alle procure militari (almeno questo doveva essere il senso, se si voleva applicare la legge) — tutte le questioni pendenti presso la procura generale militare. Può darsi che da questo Santacroce, essendo la procura generale militare l'ente...

CARLO CARLI. Qui siamo nel 1960, 15 anni dopo.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. L'archiviazione è del gennaio 1960, dunque circa 14 anni dopo. Può darsi che, come organo ricettore di questo materiale da smistare, la procura generale si sia attribuita questa competenza, ma è una competenza che non esiste. La procura generale militare, che riceveva questo materiale in blocco,

aveva il compito di selezionarlo, di ordinarlo e quindi di mandarlo immediatamente alle procure militari italiane competenti. Mi risulta dalle letture che quest'opera non è stata fatta.

L'archiviazione provvisoria, dunque, è illegale sotto due punti di vista: il primo si può discutere, nel senso che la provvisoria archiviazione si potrebbe interpretare benevolmente come sospensione provvisoria di ogni attività di indagine, in attesa di un'eventuale archiviazione, se quest'attività non dovesse portare a nulla; l'altro è imperdonabile, in quanto il potere appartiene alle singole procure militari.

CARLO CARLI. La mia opinione, peraltro molto condivisa, è che non è pensabile che la politica sia stata estranea a questi fatti.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Ho letto lo scambio di lettere tra il ministro degli esteri Gaetano Martino e il ministro della difesa Paolo Emilio Taviani. Sono abbastanza chiare, mi sembra, ma non spetta a me commentarle.

CARLO CARLI. Lei è stato anche un politico, anzi una personalità di primo piano nella Resistenza italiana, un antifascista importante. Pertanto, può esprimere qualche commento anche su questo argomento.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Era il corso della storia. Tuttavia, bisogna ricordare un passaggio, ovvero che l'autorità italiana avrebbe dovuto chiedere l'estradizione alla Germania, ma questa è un'altra anomalia della storia.

Il trattato di estradizione tra la Germania nazista e l'Italia fascista risaliva al 1942, quindi era naturalmente ispirato a criteri di rispetto nei confronti dei tedeschi; tuttavia, la clausola della non estradabilità del cittadino è una clausola abbastanza generale, nei vari Stati, ed è difesa a spada tratta (anche in Italia, con la Costituzione, è stata prevista).

Nel 1942, dunque, c'era la non estra-dabilità dei tedeschi, in genere: non si parlava né di reati di guerra né di reati comuni, per qualunque reato il cittadino tedesco non era estra-dabile. Non ricordo se nel trattato fossero previste delle procedure speciali, ma l'Italia avrebbe dovuto chiedere l'estradizione di questi soggetti.

Altra caratteristica del nostro ordina-mento, rispetto ad altri, è che nel nostro paese si possono celebrare — ed è sempre stato così —, seppure con garanzie molto più forti che nel passato, i processi in contumacia. In Spagna, ad esempio, que-sto non è possibile. Per una tradizione antica che è stata mantenuta, in Spagna si può svolgere solo l'istruttoria in contuma-cia, fino a decidere se rinviare a giudizio o meno, ma il giudizio in contumacia non si può celebrare.

L'Italia, come dicevo, avrebbe potuto avanzare la domanda di estradizione, anzi avrebbe dovuto farlo. La contumacia aveva, a sua volta, come presupposto, che si fossero fatti tutti i tentativi previsti dall'ordinamento per avere la presenza dell'imputato. Senza la richiesta di estra-dizione, il processo non poteva essere celebrato.

Tornando alla sua domanda, l'estradi-zione non fu richiesta perché sarebbe stata vana di fronte alla permanenza in vigore del trattato del 1942, che impediva l'estradizione dei cittadini tedeschi; tutta-via, non è stata messa in moto la macchina istruttoria.

CARLO CARLI. Quindi, doveva comun-que essere...

GIULIANO VASSALLI, *Presidente eme-rito della Corte costituzionale*. I fascicoli dovevano essere mandati alle procure mi-litari e i processi attivati. Allora c'era anche la figura del giudice istruttore nella giustizia militare, e sarebbe stata sua com-petenza decidere se procedere o meno, e come farlo. C'è una disciplina processuale abbastanza vasta che viene chiamata in causa.

CARLO CARLI. Abbiamo diversi docu-menti che attestano la mancata volontà di

celebrare i processi, dal punto di vista politico. Tra l'altro, recentemente siamo venuti a conoscenza di un'interrogazione il cui primo firmatario è il senatore Terracini (altri firmatari sono Leone, Mammuc-cari, Palermo, Boccassi e Scotti), che di-mostra che l'occultamento c'è stato, come c'è la stata la volontà di non celebrare i processi. Sulle cause siamo noi che, come Commissione, dobbiamo indagare.

L'interrogazione a firma del senatore Terracini è del 12 ottobre 1962. Teniamo conto che l'archiviazione provvisoria è del 1960.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente eme-rito della Corte costituzionale*. Mi scusi, ho bisogno di un chiarimento. Si era venuti, quindi, a conoscenza di quest'archivia-zione provvisoria a quella data?

CARLO CARLI. Purtroppo no.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente eme-rito della Corte costituzionale*. Bastava la constatazione che non era in corso nessun processo.

CARLO CARLI. I processi non si cele-bravano, e questo era un dato oggettivo. I fascicoli non erano stati inviati alle pro-cure militari competenti.

L'interrogazione del senatore Terracini veniva rivolta ai ministri di grazia e giu-stizia e della difesa « per conoscere quali motivi hanno impedito, fino ad oggi, di richiedere al Governo della Repubblica federale tedesca l'estradizione dell'ex ca-pitano dell'esercito tedesco Kurt Leibrand, che nel 1945, dopo aver ridotto in stato di schiavitù un intero reparto di ausiliari italiani, li faceva fucilare in numero di 26 in territorio francese, violando così, in un solo atto di strage, le norme del diritto umano dell'ONU, del diritto penale inter-nazionale comune e dell'onore militare. [...] Chiede, inoltre, se non intendano av-valersi degli strumenti giuridici a loro disposizione e dare immediatamente corso alla domanda di estradizione attiva nei confronti del Leibrand, onde mandare il

criminale davanti ai suoi giudici legali e naturali per irrogargli la dovuta sanzione».

In questi giorni, nel libro *Vincitori e vinti* di Bruno Vespa, a pagina 232 abbiamo letto: « All'inizio degli anni sessanta, l'ufficiale nazista Kurt Leibrand fu processato a Stoccarda per omicidi compiuti in Francia in danno di cittadini italiani. La vicenda fece rumore anche da noi e, in seguito all'interrogazione di Umberto Terracini, il 27 dicembre 1962 il ministro della difesa Andreotti chiese al ministro degli esteri, Attilio Piccioni, se si poteva avviare la pratica per processare l'ufficiale anche in Italia. Andreotti avvertì che il trattato del 1942 avrebbe reso difficile l'estradizione. [...] Gli esteri entrarono in agitazione, tanto che il direttore generale degli affari politici, Giovanni Fornari, con l'accordo del segretario generale, Attilio Cattani, disse al capo di gabinetto di Andreotti, l'ammiraglio Corrado Tagliamonte, che la semplice richiesta avrebbe riaperto la polemica italo-tedesca. Si poteva far finta che la lettera non fosse mai stata ricevuta? Si poteva. E ad una lettera non ricevuta non si risponde ».

È evidente, in questo caso, il rapporto tra la decisione di Santacroce, la magistratura militare che non celebra i processi e l'autorità governativa. Lei cosa ne pensa?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Certamente c'è stato questo rapporto tra l'autorità politica e la procura generale militare. Può darsi che nella procura generale militare vi fosse un orientamento, per altri motivi, contrario a questi processi o che si volesse fare una selezione estremamente rigorosa, per ragioni di organizzazione giudiziaria, al fine di inviare solo i fascicoli per i quali si era raggiunto un certo grado di istruzione. Comunque, che la procura generale militare abbia fatto tutto di testa sua mi sembra da escludere.

LUCIANO GUERZONI. Presidente Vassalli, la ringrazio per la sua presenza e per le risposte che potrà darmi. Nel 1994,

allorché i giornali e le televisioni parlarono ampiamente del rinvenimento dell'armadio e dei fascicoli in esso contenuti, quali furono i suoi pensieri in proposito? Ricorda cosa le sovvenne di fronte a quella notizia?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Si riferisce al 1994?

LUCIANI GUERZONI. Allorché si scoprirono l'armadio e i fascicoli.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. È una notizia che ho appreso dai giornali. Conservo un ritaglio molto importante di un articolo di un certo Lorenzo Salvia, giornalista de *Il Corriere della Sera*, il quale nel dicembre dell'anno scorso pubblicò un ampio resoconto della situazione, facendo riferimento all'esistenza di questa Commissione.

A dire il vero, mi colpì il fatto che ci fosse stata una seconda mancanza di attività. La prima è quella dagli anni cinquanta in poi, la seconda dopo la scoperta del dottor Intelisano, che mi pare risalga al 1994. Dopo quella data, ricordo di aver letto che moltissimi fascicoli — mi pare varie centinaia — furono mandati alle procure militari competenti, ma che molti altri rimasero alla procura generale militare. Forse questa scelta sarà stata determinata da una selezione in base a criteri di gradualità, di tempi, di cognizione, e quant'altro.

Effettivamente, però, anche in questa seconda fase non è brillante l'atteggiamento che si è adottato, sebbene non saprei indagarne i motivi specifici. Ricordo che nell'articolo che ho citato venivano riportati anche i nomi degli alti ufficiali che sarebbero stati potenzialmente coinvolti in queste carenze degli anni 1994-1996.

LUCIANO GUERZONI. Di questa seconda fase — sarebbe interessante reperire l'articolo che ha citato — questa Commissione si è occupata, investendo...

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. L'articolo, se non sbaglio, è del 16 o 20 dicembre 2004, a firma di Lorenzo Salvia.

LUCIANO GUERZONI. I processi alle SS e ai tedeschi — ricordo, però, che riguardavano anche italiani — per le stragi degli anni 1943-1945 non sono stati celebrati. I motivi di questo occultamento sessantennale costituiscono l'oggetto del lavoro di questa Commissione.

È ormai evidente che non si tennero i processi anche per proteggere gli alti gradi militari italiani per le vicende di cui essi furono protagonisti soprattutto all'estero, nei territori occupati (mi pare che anche lei abbia fatto cenno a questa ipotesi). Considerando che gli alti gradi militari di quegli anni erano pressoché tutti quelli di prima, salvo qualche eccezione, questo obiettivo è consequenziale al fatto che le alleanze internazionali dell'Italia — era il periodo della guerra fredda — comportavano un certo modo di gestire il potere politico in Italia? Oppure, a suo avviso, la protezione degli alti gradi militari è un obiettivo politico prioritario?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Non sono in grado di rispondere, non ho gli elementi per svolgere una valutazione di questo genere.

Certamente, come constatazione di fatto, i comandanti militari italiani, supposti responsabili di crimini di guerra nei territori occupati dall'Italia, in modo particolare in Jugoslavia e in Grecia — non intendo parlare dei territori africani in questa sede —, sono stati oggetto di una speciale benevolenza, senz'altro inquadrabile all'interno dei rapporti con gli alleati, nell'evoluzione dei tempi e nella valutazione positiva dell'apporto dato dall'Italia alla Resistenza, a fianco degli alleati. Certamente questi episodi sono da riportarsi a tutto questo; che poi siano riportabili anche ad una protezione specifica del Governo italiano o delle supreme istanze militari nei confronti dei militari italiani, è una ipotesi che può benissimo essere

assunta, ma non ho elementi di prova specifici.

LUCIANO GUERZONI. Nell'ultimo libro citato, pubblicato da Giuffrè, lei ha scritto che il superamento del passato avviene anche attraverso il diritto penale.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Certamente, questa è una frase tedesca.

LUCIANO GUERZONI. I fatti di cui ci occupiamo dimostrano che il diritto penale non ha funzionato. Anche in questo, presidente, vede una dimostrazione del fatto che il passato in Italia fa tanta fatica a passare e che è difficile conquistare la meta della memoria condivisa sul nostro passato?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Anche in questo caso, onorevole presidente, mi si chiede troppo. Si tratta di valutazioni storiche e psicologiche, non saprei rispondere. Tendenzialmente potrei risponderle in maniera affermativa, ma dovrebbe esserci — e forse è in corso — un approfondimento storico maggiore di quello che c'è stato fino ad oggi.

LUCIANO GUERZONI. La ringrazio per questa risposta e le pongo un'ultima domanda.

Da uomo esperto, da conoscitore della politica italiana di cui è stato protagonista, sa dirmi come mai, per quasi quarant'anni, la sinistra italiana non sollevò mai questa questione? L'unica iniziativa — parliamo del Parlamento — è l'interrogazione del senatore Terracini, che, tra l'altro, riguardava il caso specifico di una mancata richiesta di estradizione di un criminale tedesco.

Le rivolgo questa domanda anche perché è uscito, di recente, un libro che afferma la tesi secondo la quale l'Italia, durante la guerra fredda — dalla liberazione al 1989 —, è stata anche il teatro di una democrazia che doveva difendersi. La tesi, a mio parere, ha un fondamento, in

quanto è ormai dimostrato che certi atti eversivi, di sinistra e di destra, si sono verificati in questo paese.

Come mai, secondo lei, la sinistra italiana fu così trascurata da non perseguire con continuità l'obiettivo della giustizia per questi 15-20 mila italiani?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. È una domanda che potrebbe implicare varie considerazioni. Nell'ambito della sinistra, c'erano giornali e «giornaletti» minori della Resistenza che, tenendo viva quest'idea, sollecitavano la celebrazione di processi penali, anche in vista del superamento del passato (la giustizia e la verità, dunque, come modo per superare il passato). Questi giornali facevano capo certamente a elementi di sinistra, dunque non si può formulare un giudizio generale.

Di sicuro, un grande impulso non c'è stato. Il problema è diverso, in parte, da quello della punizione dei collaborazionisti italiani. Non dimentichiamo, però, che nel giugno del 1946 c'era stata, per i collaborazionisti non colpevoli di crimini orrendi, un'amnistia molto importante e molto vasta. È possibile immaginare che, nell'animo di qualcuno, forse anche in alcune forze politiche, cominciasse a maturare un certo senso di parificazione, quasi ad ammettere che, avendo omesso di perseguire gli italiani colpevoli anche di crimini gravi, si potesse evitare di insistere per ottenere la punizione degli stranieri.

Certamente c'era, nella sinistra, anche un'anima filosovietica. La Russia sovietica occasionalmente ha deplorato la carenza della giustizia alleata, esaltando la propria maggiore severità, ma non mi risulta che, sullo scacchiere internazionale, ci siano state delle spinte per attivare la realizzazione della giustizia penale nei confronti dei criminali di guerra. I motivi, come si vede, sono molteplici e complessi.

Certamente, la constatazione di fatto è che l'unica interrogazione parlamentare è stata quella del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Dal momento che prima parlavamo del ritrovamento dei fascicoli

avvenuto nel 1994, vorrei mostrarle un provvedimento che fu apposto su molti di quei fascicoli.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. L'ho letto: «Non luogo a provvedere». Anche di questo si parla nell'articolo a cui ho fatto riferimento. Ho letto che viene attribuito a un certo maggiore Alfio Nicolosi, ma non vorrei sbagliarmi. Che funzioni aveva? Non l'ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. All'epoca era sostituto procuratore generale presso la Corte militare di appello.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Mi sembra strano. Forse si tratta di una decisione presa perché erano ignoti i militari tedeschi. Di solito, quando gli autori del fatto sono ignoti, si dovrebbe procedere a una regolare archiviazione, con richiesta del pubblico ministero e decisione del giudice istruttore. Questo è il rito da seguire, appunto, nel caso di ignoti. Evidentemente, in questo caso si è ritenuto di accorciare la procedura, ma non mi sembra un'iniziativa molto legale.

PRESIDENTE. Era legittimato a farlo, come sostituto procuratore?

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. No. La procura generale militare ha il potere di effettuare le impugnazioni, ma qui si è appropriata di poteri di cui, a mio sommo avviso, non c'è traccia nelle nostre leggi.

Nel codice penale militare sono riportati casi in cui è prevista la richiesta di procedimento, ma non un ordine di archiviazione da parte del potere politico, né è previsto un potere di archiviazione senza passare per il giudice istruttore. Questo, però, ci porta a una tematica molto più ampia, che attraversa tutta la giustizia penale comune, di decenni e decenni. La domanda è la seguente: di fronte al nulla, o quasi, si può attuare la cosiddetta «ce-

stinazione » o si deve sempre avanzare la richiesta di archiviazione formale? Questo tema non è mai stato risolto. Alcune procure della Repubblica, qualche volta, hanno imboccato la strada della pura e semplice cestinazione, altre, invece, hanno seguito il rito di chiedere al giudice istruttore l'archiviazione, ad esempio nel caso in cui erano rimasti ignoti gli autori del fatto.

Posso dire, a commento, che mi colpisce il fatto che questi due fascicoli che mi vengono mostrati, con questa strana, impropria e non legale decisione di non luogo a provvedere, presentino la caratteristica comune di riguardare ignoti militari tedeschi. Può darsi, dunque, che si tratti di una linea che, sia pure impropriamente, è stata assunta a fronte dell'impossibilità di indagare. Non so se ci siano altri fascicoli che non riguardano ignoti (*Il presidente mostra dei documenti*).

Devo constatare che il non luogo a provvedere è stato deciso anche per episodi i cui autori sono noti. Leggo, ad esempio, di un capitano delle Brigate nere, ma è un italiano. A questo punto, direi che è stato utilizzato come criterio generale, ma molto impropriamente. Vedo prevalere, almeno nei fascicoli qui presenti, i casi di ignoti, ma è innegabile che ci siano anche fascicoli contenenti dei nominativi.

CARLO CARLI. Comunque non spettava a loro...

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. No.

CARLO CARLI. Questo è un dato oggettivo.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Al procuratore generale militare non spetta assumere una decisione di questo genere.

CARLO CARLI. Quindi, è un atto illegale.

PRESIDENTE. Voglio approfittare della presenza del professor Vassalli per leggere il verbale conclusivo del lavoro svolto in seguito al rinvenimento dei fascicoli.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Il verbale di Intelisano?

PRESIDENTE. No, il verbale conclusivo della commissione che si occupò di visionare quei fascicoli, che poi vennero visti con il non luogo a provvedere.

GIULIANO VASSALLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Una commissione militare?

PRESIDENTE. No, una commissione formata dal sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello, dottor Nicolosi, dal sostituto procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dottor Bonagura, e da un dirigente di cancelleria.

A questo punto, appare opportuno procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta segreta).

Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.

Non abbiamo altre domande da rivolgere al presidente Vassalli, che ringrazio per la disponibilità. Ringrazio i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 30 gennaio 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,30



14STC0019740